

ABF Decisione n. 8978 del 14 ottobre 2025, Collegio di Roma

ABF – BUONA FEDE – INTERMEDIARI – RECESSO - MOTIVAZIONE

MASSIMA

Il recesso *ad nutum* esercitato dall'intermediario, deve ritenersi legittimo, senza che vi sia necessità per questi di esplicitare le ragioni che lo hanno determinato, trattandosi di facoltà espressamente prevista dalla legge.

La previsione di un obbligo di motivazione è incompatibile con la natura del recesso *ad nutum*, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione delle sottese ragioni al cliente.

SIRENA, Presidente; MARINARO, Membro designato dalla Banca d'Italia; MAIMERI, Membro designato dalla Banca d'Italia; BONACCORSI DI PATTI, Membro di designazione rappresentativa degli intermediari; FULCHERI, Membro di designazione rappresentativa dei clienti.

FATTO

Con ricorso del 15 aprile 2025, il ricorrente deduce di essere correntista presso la banca resistente sin dal 1981. Sul conto oggetto di contestazione riferisce di aver avuto sempre giacenze attive e di aver ricevuto il 14 febbraio 2025 da un'impiegata della banca, una email con cui si chiedeva copia della dichiarazione dei redditi. Ritenuta anomala la richiesta, il richiedeva delucidazioni che, tuttavia, rimanevano inevase. Deduce di aver ricevuto la comunicazione del 18 marzo 2025 contenente il recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente che ritiene illegittimo. Precisa che al conto corrente in questione è agganciata una carta virtuale, utilizzata per lo svolgimento della propria attività lavorativa e che tale conto è destinatario di rimborsi per piccoli finanziamenti mediante piattaforme online di cui non riesce ad entrare in possesso per effetto della chiusura. Conclude chiedendo di conoscere le motivazioni sottese al recesso e la normativa concretamente applicata e di accertare l'illegittimità del recesso con l'applicazione di una sanzione alla banca, lamentando infine un danno che quantifica in euro 200.000,00 da far valere anche in sede giudiziale.

Con le controdeduzioni, l'intermediario precisa di aver invitato il ricorrente più volte a recarsi in filiale per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, portando con sé copia dell'ultima documentazione reddituale. Nel corso dell'interlocuzione in filiale, ha precisato che la domanda era tesa all'assolvimento degli obblighi imposti agli intermediari ai sensi del d.lgs. 231 del 2007 e propedeutica al mantenimento della relazione. Visti i reiterati solleciti ha – infine – comunicato il recesso dal contratto di conto corrente a far data dalla fine del secondo mese successivo alla ricezione della stessa comunicazione da parte dell'intestatario. Ritiene di aver sin dal principio ed anche

in sede di reclamo fornito al Cliente tutte le spiegazioni necessarie a sostenere la richiesta documentale formulata e di aver operato correttamente in fase di recesso. Conclude per l'inammissibilità della domanda sanzionatoria e comunque per il rigetto del ricorso. Con le repliche, il ricorrente precisa di non aver avanzato in sede di ricorso alcuna richiesta risarcitoria e chiede che si proceda alla sospensione della chiusura del conto onde di regolamentare per tempo i rapporti in esso attivi, ivi compresa la chiusura successiva. Con le controrepliche l'intermediario eccepisce l'inammissibilità della domanda di sospensione in quanto mai proposta prima in violazione delle Disposizioni.

DIRITTO

La controversia attiene, in estrema sintesi, la richiesta di conoscere le motivazioni sottese al recesso dal rapporto di conto corrente esercitato dall'intermediario nonché la valutazione della legittimità dello stesso.

Va tuttavia osservato che nell'alveo delle domande, il ricorrente chiede all'arbitro di sanzionare l'intermediario, fatta salva l'azione giudiziale, nell'importo di euro 200.000,00, oggetto di contestazione di inammissibilità da parte dell'intermediario. La domanda per come formulata sembrerebbe doversi qualificare come risarcitoria e non sanzionatoria, tuttavia invero rinunciata in sede di repliche dal ricorrente.

Si deve altresì rilevare come la domanda formulata con le repliche circa la richiesta di sospensione della procedura di chiusura del conto appaia nuova rispetto a quelle formulate in reclamo ed in ricorso, di talché inammissibile perché tardiva (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 14965/2022).

Venendo al merito, il caso che occupa il Collegio afferisce al recesso *ad nutum* esercitato dall'intermediario che, invero, deve ritenersi legittimo, senza che vi sia necessità per questi di esplicitare le ragioni che lo hanno determinato, trattandosi di facoltà espressamente prevista dalla legge.

L'art. 1855 c.c. stabilisce, infatti, che “*se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni*” senza motivazione (cfr. anche Collegio di Milano, n. 7594/2022; Collegio di Roma, n. 6164/2022; Collegio di Bari, n. 3153/2022; Collegio di Bologna, n. 18120/2020), diverso da quanto accadrebbe nella diversa ipotesi prevista dall'art. 1845 c.c. per il recesso dai rapporti di apertura di credito (cfr. Coll. ABF Roma, n. 15035/2020).

L'opzione dell'assenza di un obbligo di motivazione è altresì accolta dal più recente orientamento condiviso tra i Collegi, secondo cui la previsione di un obbligo di motivazione è incompatibile con la natura del recesso *ad nutum*, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione delle sottese ragioni al cliente.

Fermo quanto sopra, ancorché le motivazioni del recesso non siano sindacabili, residua in capo all'Arbitro la possibilità di valutare il comportamento dell'intermediario sulla base del principio di buona fede e correttezza, che connota l'esecuzione dei contratti (cfr. Coll. Milano, n. Coll. Milano, n. 648/2025; Coll. Milano, n. 63/2012; Coll. Napoli, n. 2306/2011; Coll. Roma, n. 91/2014).

Anche sotto tale angolo prospettico, il contegno assunto dall'intermediario non appare censurabile, posto che – dallo scambio di corrispondenza in atti – emerge come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sia stato dato riscontro alle istanze di chiarimenti di quest'ultimo, finanche inviando alcuni passi della normativa di riferimento a cui la banca ancorava la proprie richieste documentali ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi in tema di adeguata verifica della clientela.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

